



PIANO REGOLATORE GENERALE

Progetto Definitivo

Controdeduzioni alle osservazioni della Regione Piemonte



Giugno 2018

ELABORATI DELLA PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DEL COMMA 15 BIS DELL'ART. 17 BIS DELLA L.R. 56/1977 (PROGETTO PER LA MODIFICA E AMPLIAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA COLTIVAZIONE DI CAVA DI SABBIA E GHIAIA IN LOC. CASCINA CAGNOLA)

Estratto - Norme di attuazione

Responsabile del Procedimento

Progettista: Pianif. Terr. I. Massimiliano Dal Molin

Approvato con D.G.R. n. 16-3906 in data 29.05.2012 pubblicata sul B.U.R. n. 23 del 07.06.2012 e successiva integrazione intervenuta con D.G.R. n° 3-4526 del 10.09.2012

La Variante prevede quindi una sola operazione sul testo normativo vigente (evidenziate in **grassetto corsivo**) ovvero l'integrazione di un nuovo alinea nel disposto normativo di cui all'art.22- *Comparti dell'agricoltura (H)* delle NTA comma 10 per la disciplina dell'area che viene identificata come He-1.

ESTRATTO ART. 22.10 – STATO ATTUALE

22.10. Per le attività estrattive individuate come He e ricadenti nei comparti H1, transitoriamente fino all'entrata in vigore del Piano provinciale delle attività estrattive, in caso di modifica o di ampliamento delle stesse, e per l'apertura di nuove cave nei soli comparti H1, fermo restando che non sono ammesse in altri comparti nuove attività estrattive, ed in generale per le attività che interessano il sottosuolo non connesse con un'attività trasformatrice edilizia o infrastrutturale regolarmente autorizzata, devono essere verificati in sede di autorizzazioni comunali, con le procedure di legge, le disposizioni di cui all'art. 55 L.R.56/77 e alla L.R.69/78 ed i seguenti aspetti:

- la coerenza e compatibilità con le autorizzazioni ed i piani di recupero in essere e/o la congruenza con l'apposito piano di settore provinciale (PAEP), se esistente, o regionale (DPAE) in relazione alla tipologia, rilevanza e caratterizzazione della cava,

- il rispetto delle Norme Tecniche di Attuazione per la parte idro-geomorfologica e per quanto attiene al Titolo IV, nonché la compatibilità con le norme di tutela paesistica ed ambientale di cui alla pianificazione territoriale e paesistica sovra-ordinata,

- il rispetto di una quota di ritombamento pari almeno al 70% della profondità di scavo, con scarpate profilate con inclinazione non superiore a 20° e della massima profondità dello scavo che dovrà in ogni caso essere mantenuta almeno ad 1 metro al di sopra del livello massimo della falda freatica indicata nel progetto e comunque non potrà essere superiore ai 10 m.. Il progetto di recupero dovrà garantire la restituzione del territorio in condizioni di fruizione e di utilizzo agricolo simili alle precedenti mediante adeguati drenaggi nelle aree a minor quota ed impianti arborei autoctoni. I ritombamenti dovranno essere attuati con materiali idonei, e nel caso tali materiali derivino da aree esterne all'area di cava, siano ottenute le adeguate autorizzazioni per discarica di materiali inerti, con le opportune procedure di controllo e responsabilità dei gestori,

- la definizione di un programma per il recupero articolato in fasi successive, durante ed al termine dei lavori di coltivazione, con individuazione per singola fase delle misure di mitigazione previste e con versamento di adeguate fidejussioni per garantire la realizzazione delle misure di mitigazione in fase di esercizio e di funzionalità dei recuperi (attecchimenti, consistenza delle sponde, etc..).

Per le aree He vigono le autorizzazioni e gli atti abilitativi in essere per le attività estrattive e per l'assetto edilizio.

Per le nuove aree estrattive da individuare nei comparti H1, per le modifiche o ampliamenti alle aree He esistenti, ogni trasformazione che preveda la realizzazione di strutture edificate al servizio dell'attività estrattiva, deve essere soggetta a SUE, redatto in coerenza con l'autorizzazione per l'attività estrattiva. I SUE saranno in tutti i casi soggetti alle procedure di valutazione della compatibilità ambientale di cui alla L.R. 40/98 e al Dlgs 152/06 e s.m.i. e a tutti gli ulteriori vincoli e fasce di rispetto interessanti le aree.

Nelle aree estrattive individuate dal SUE, sono ammessi esclusivamente usi i6 ed edificazioni strumentali all'attività in base ai seguenti parametri $Ut=0,02$ mq/mq e altezza massima m. 5,5 fatta eccezione per impianti tecnologici. Per i fabbricati eventualmente esistenti sul sito sono ammessi gli interventi fino alla RSb o la sola DE; sono esclusi gli ampliamenti e i cambi d'uso per destinazioni diverse dal tipo i6, in fase estrattiva, o dal tipo e ad attività cessata. Al termine del periodo di attività autorizzata, la destinazione d'uso del sito sarà agricola ed i fabbricati strumentali all'attività estrattiva dovranno essere demoliti ove non riconvertibili ad attività agricole. Possono essere ammessi usi di tipo fruitivo e naturalistico s10, s5, definiti dai piani di recupero ambientale in sede autorizzativa, che saranno soggetti a convenzionamento con il comune senza che ciò costituisca Variante di Piano. Esclusivamente nelle aree estrattive in attività sono inoltre ammesse, nei termini della legislazione vigente di settore, attività di recupero inerti.

Per le He esistenti ricadenti nelle aree M1 e M2, vigono integralmente i disposti di cui all'art.3.10 del Piano d'area del Po.

ESTRATTO ART. 22.10 – STATO VARIATO

22.10. Per le attività estrattive individuate come He e ricadenti nei comparti H1, transitoriamente fino all'entrata in vigore del Piano provinciale delle attività estrattive, in caso di modifica o di ampliamento delle stesse, e per l'apertura di nuove cave nei soli comparti H1, fermo restando che non sono ammesse in altri comparti nuove attività estrattive, ed in generale per le attività che interessano il sottosuolo non connesse con un'attività trasformatrice edilizia o infrastrutturale regolarmente autorizzata, devono essere verificati in sede di autorizzazioni comunali, con le procedure di legge, le disposizioni di cui all'art. 55 L.R.56/77 e alla L.R.69/78 ed i seguenti aspetti:

- la coerenza e compatibilità con le autorizzazioni ed i piani di recupero in essere e/o la congruenza con l'apposito piano di settore provinciale (PAEP), se esistente, o regionale (DPAE) in relazione alla tipologia, rilevanza e caratterizzazione della cava,
- il rispetto delle Norme Tecniche di Attuazione per la parte idro-geomorfologica e per quanto attiene al Titolo IV, nonché la compatibilità con le norme di tutela paesistica ed ambientale di cui alla pianificazione territoriale e paesistica sovra-ordinata,
- il rispetto di una quota di ritombamento pari almeno al 70% della profondità di scavo, con scarpate profilate con inclinazione non superiore a 20° e della massima profondità dello scavo che dovrà in ogni caso essere mantenuta almeno ad 1 metro al di sopra del livello massimo della falda freatica indicata nel progetto e comunque non potrà essere superiore ai 10 m.. Il progetto di recupero dovrà garantire la restituzione del territorio in condizioni di fruizione e di utilizzo agricolo simili alle precedenti mediante adeguati drenaggi nelle aree a minor quota ed impianti arborei autoctoni. I ritombamenti dovranno essere attuati con materiali idonei, e nel caso tali materiali derivino da aree esterne all'area di cava, siano ottenute le adeguate autorizzazioni per discarica di materiali inerti, con le opportune procedure di controllo e responsabilità dei gestori,
- la definizione di un programma per il recupero articolato in fasi successive, durante ed al termine dei lavori di coltivazione, con individuazione per singola fase delle misure di mitigazione previste e con versamento di adeguate fidejussioni per garantire la realizzazione delle misure di mitigazione in fase di esercizio e di funzionalità dei recuperi (attecchimenti, consistenza delle sponde, etc..).

Per le aree He vigono le autorizzazioni e gli atti abilitativi in essere per le attività estrattive e per l'assetto edilizio.

Per le nuove aree estrattive da individuare nei comparti H1, per le modifiche o ampliamenti alle aree He esistenti, ogni trasformazione che preveda la realizzazione di strutture edificate al servizio dell'attività estrattiva, deve essere soggetta a SUE, redatto in coerenza con l'autorizzazione per l'attività estrattiva. I SUE saranno in tutti i casi soggetti alle procedure di valutazione della compatibilità ambientale di cui alla L.R. 40/98 e al Dlgs 152/06 e s.m.i. e a tutti gli ulteriori vincoli e fasce di rispetto interessanti le aree.

Nelle aree estrattive individuate dal SUE, sono ammessi esclusivamente usi i6 ed edificazioni strumentali all'attività in base ai seguenti parametri $Ut=0,02$ mq/mq e altezza massima m. 5,5 fatta eccezione per impianti tecnologici. Per i fabbricati eventualmente esistenti sul sito sono ammessi gli interventi fino alla RSb o la sola DE; sono esclusi gli ampliamenti e i cambi d'uso per destinazioni diverse dal tipo i6, in fase estrattiva, o dal tipo e ad attività cessata. Al termine del periodo di attività autorizzata, la destinazione d'uso del sito sarà agricola ed i fabbricati strumentali all'attività estrattiva dovranno essere demoliti ove non riconvertibili ad attività agricole. Possono essere ammessi usi di tipo fruitivo e naturalistico s10, s5, definiti dai piani di recupero ambientale in sede autorizzativa, che saranno soggetti a convenzionamento con il comune senza che ciò costituisca Variante di Piano. Esclusivamente nelle aree estrattive in attività sono inoltre ammesse, nei termini della legislazione vigente di settore, attività di recupero inerti.

Per le He esistenti ricadenti nelle aree M1 e M2, vigono integralmente i disposti di cui all'art.3.10 del Piano d'area del Po.

Per l'area He-1 si applica integralmente il disposto del precedente art. 22.10, con la specifica che al termine del periodo di attività autorizzata a seguito di formale svincolo si applicano le possibilità ammesse per le aree H1.